

COMUNE DI PRATIGLIONE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 6 DEL 07 MARZO 2003**

INDICE

TITOLO I -IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

CAPO II -IMPOSTA

- ART. 3 - OGGETTO DELL'IMPOSTA
- ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA
- ART. 5 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
- ART. 6 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
- ART. 7 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
- ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI
- ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO III - APPLICAZIONE IMPOSTA E DIRITTO

- ART. 10 - TARIFFE D'IMPOSTA
- ART. 11 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'
- ART. 12 – MAGGIORAZIONE TARIFFARIA
- ART. 13 - PAGAMENTO DELL' IMPOSTA E DEL DIRITTO
- ART. 14 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 15 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO
- ART. 16 – RIMBORSI

TITOLO II -PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 18 – SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 19 - MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 20 - GESTIONE DEL SERVIZIO

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 21 - DIRITTO
- ART. 22 – MAGGIORAZIONE TARIFFARIA
- ART. 23 - AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE
- ART. 24 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

TITOLO III -DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 25 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
- ART. 26 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I- IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale, il servizio delle pubbliche affissioni e l'imposta di pubblicità, a norma degli articoli da 1 a 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di PRATIGLIONE sono soggette rispettivamente ad un'imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.lgs 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, oltretché dalle norme del presente Regolamento.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In applicazione dell'art. 2 del D.lgs 507/93, il Comune di PRATIGLIONE è da considerarsi appartenente alla classe V, in base alla popolazione residente al 31.12.1992.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 3 - OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.

ART. 5 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

1. Nel territorio del Comune di PRATIGLIONE, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo.

ART. 6 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'installazione d'impianti pubblicitari fissi da parte di terzi, è subordinata al rilascio di autorizzazione del Sindaco, su parere favorevole della Commissione edilizia.
2. Se l'installazione è prevista sul suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo; se l'impianto deve essere installato su aree o bene privato, dovrà esserne attestata la disponibilità.
3. Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, che disciplini gli oneri a carico del richiedente.
4. Gli impianti autorizzati saranno installati a cura e spese degli interessati, come pure saranno a loro carico le spese di manutenzione e rimozione, oltre qualsiasi altro gravame o peso che dovessero discendere da norme emanate in sede locale o nazionale, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni o danni a persone, animali o cose che potessero derivare dall'installazione di detti impianti.

ART. 7 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento d'eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a. il lancio o distribuzione a mano, in ogni modo effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario.
 - b. esercitare la pubblicità sonora durante le ore notturne, dalle ore 20,00 alle ore 8,00.
2. La pubblicità sonora, sia in forma ambulante che mediante impianti fissi, è consentita solo previa autorizzazione del Sindaco, nei limiti di zona e di tempo indicati nella autorizzazione stessa.
3. Con motivata ordinanza sindacale, in casi straordinari ed eccezionali, il Sindaco potrà concedere deroghe ai citati divieti e limitazioni.

ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile designato ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 507/93, provvede all'organizzazione e gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e si avvale, a tal fine, della collaborazione degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e d'accertamento svolta dalla polizia municipale.
2. In caso d'inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare gli uffici e servizi interessati, dandone anche comunicazione al Sindaco.
3. Il predetto funzionario collabora alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

CAPO III - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

ART. 10 - TARIFFE D' IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono applicate nelle misure stabilite dalla delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28.02.1994.
2. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 11 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

1. I soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti.
2. La dichiarazione, deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora sia omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. Per le denunce di variazione, si dovrà procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. La pubblicità annuale s'intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 12 - MAGGIORAZIONE TARIFFARIA

1. In relazione al comma 6 dell'articolo 3 del D.lgs. 15.11.1993, n. 507, la Giunta Comunale, quando verifichi che il Comune è interessato da rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti parametri:
 - Esistenza nel territorio comunale di almeno n. 50 posti letto in complessi ricettivi;
 - Presenze turistiche medie non inferiori a 300 unità nel periodo 1° giugno – 30 settembre;può applicare, nel periodo dal 01/06 al 30/09, una maggiorazione fino al 50% della tariffa della pubblicità.

ART. 13 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento per mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso d'affidamento in concessione, al suo Concessionario.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento, deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 11 del presente Regolamento, per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui al successivo art.19 del medesimo Regolamento per quanto riguarda le pubbliche affissioni.
3. Il Comune può, comunque, autorizzare altre forme di pagamento conformi alla legge.

ART. 14 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

ART. 15 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o d'accertamento, e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 16 - RIMBORSI

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90 giorni;

TITOLO II – PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio d'esclusiva pertinenza comunale.
2. Il comune di PRATIGLIONE garantisce quindi, previa presentazione d'apposita richiesta agli uffici comunali preposti, l'affissione negli impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e di rilevanza economica.

ART. 18 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura di mq. 20 per ogni mille abitanti, con arrotondamento per eccesso della frazione inferiore a mille.
2. La superficie degli impianti è attribuita:
 - alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica 20%
 - alle affissioni di natura commerciale 50%
 - ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette 30%
3. La superficie degli impianti pubblici da attribuire ai soggetti privati per le affissioni dirette, non può eccedere il 30% della superficie complessiva degli impianti esistenti.

ART. 19 - MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. I soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono tenuti, prima di effettuare l'affissione, a presentare all'Ufficio competente la richiesta d'affissione, nella quale sono indicate le caratteristiche, la durata, il numero, l'ubicazione dei manifesti e a depositare nello stesso tempo presso lo stesso Ufficio i manifesti da affiggere.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. Per le richieste d'affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta d'affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta d'affissione prima che sia eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. In ogni caso d'annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione d'annullamento, trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga d'altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali appartengono.

ART. 20 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio d'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune, normalmente, in forma diretta.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni dell'art. 25 del D.lgs 507/93 e con le modalità previste dagli artt. da 26 a 33 del citato decreto.

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21 – DIRITTO

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di PRATIGLIONE, è quella stabilita dalla delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28.02.1994.

ART. 22 - MAGGIORAZIONE TARIFFARIA

1. La giunta comunale può applicare la maggiorazione fino al 50% della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, quando ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 12 e con le medesime limitazioni ivi indicate.

ART. 23 – AFFISSIONI D'URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 25,00 per ogni commissione.

ART. 24 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art.13 del presente Regolamento.
2. Il Comune di PRATIGLIONE acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto, in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento sarà eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, presso gli Uffici del Comune o presso il Concessionario, qualora il servizio sia stato appaltato.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è omesso o ritardato;
3. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento;
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

ART. 26 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da €.50,00 a €.500,00, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
 - installazione abusiva, in assenza della dichiarazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto €.100,00;
 - esposizione abusiva, in assenza della richiesta di cui all'art. 19 del presente regolamento, di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati €.100,00;
 - esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione €.100,00;
 - effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata € 100,00;
 - altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
4. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa;
7. In caso di gestione, il Concessionario segnalerà le violazioni di cui al presente articolo, al Comando di Polizia Urbana, per i conseguenti adempimenti.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Viene abrogato il Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.04.1994.
2. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché se né possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D. lgs 15.11.1993, n. 507.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.